



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI



NOTA INTERPRETATIVA N.01/2018 del 28.02.2018

Entrata in vigore del Reg. (UE) 2016/1179 (9° Adeguamento al Progresso Tecnico del Reg. (CE) n. 1272/2008 - Valutazione della pericolosità dei rifiuti ai sensi della Dec. 2000/532/CE, così come prevista dal Reg. (UE) 2017/997 che modifica l'allegato III della Dir. 2008/98/CE, loro compatibilità con la legislazione nazionale (Titolo quarto del Dlgs. 152/2006 e articolo 7, comma 9-ter, DL 78/2015, così come convertito dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015) e deontologia professionale del Chimico

Capitolo 1

Sull'interpretazione del testo del Reg. (UE) 2016/1179 recante il 9° adeguamento al progresso tecnico del Reg. (CE) n. 1272/2008

I punti salienti del Reg. (UE) 2016/1179 sono:

- Dal 1 marzo 2018, la modifica della Tabella 3.1 - *“Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose”* dell'allegato VI del Regolamento CLP, con l'introduzione di talune nuove sostanze e/o la revisione di precedenti classificazioni armonizzate (di particolare interesse per le successive valutazioni sono il Piombo metallico e taluni composti del Rame).
- Dal 1 giugno 2017, a soppressione della Tabella 3.2 - *“Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose dall'allegato I della Direttiva 67/548/CEE”*. Eliminando così l'ultimo riferimento, nella legislazione europea di settore, al previgente sistema di classificazione.

Il testo del Regolamento, nel preambolo, ai *considerando (4) e (5)* esplicita i criteri e le modalità secondo cui il Piombo metallico e taluni composti del Rame siano stati oggetto di classificazione.

(4) Per quanto riguarda la sostanza «piombo», nel suo parere scientifico del 5 dicembre 2013 il RAC (Committee for Risk Assessment) propone di qualificarla come tossica per la riproduzione di categoria 1 A. Tuttavia, a causa della mancanza di certezza riguardo la biodisponibilità del piombo in forma massiva, occorre distinguere tra forma massiva (particelle di dimensioni maggiori o uguali



a 1 mm) e polvere (particelle di dimensioni inferiori a 1 mm). È pertanto opportuno introdurre un limite di concentrazione specifico (SCL) di $\geq 0,03$ % per la polvere e un limite di concentrazione generico (GCL) di $\geq 0,3$ % per la forma massiva.

(5) Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.

Prima di procedere con l'analisi del testo normativo deve essere fatto rilevare che nella versione in lingua italiana del (5) *considerando*, a differenza del testo ufficiale nelle altre 22 lingue¹, è **omesso** il riferimento ai soli pericoli "a lungo termine" in relazione ai fattori-M oggetto di ulteriore valutazione. Pertanto la frase "I proposti fattori M non dovrebbero tuttavia essere inclusi..." **deve essere intesa** recitare "I proposti fattori-M [a lungo termine] non dovrebbero tuttavia essere inclusi...".

La tabella allegata, con specifico riferimento alla classificazione ambientale delle sostanze contenenti Rame, è formulata in contrasto con il testo del (5) *considerando* e in maniera non conforme alle indicazioni presenti nello stesso Allegato VI del Regolamento CLP, il quale, al punto 1.1.2.3, relativo ai fattori M recita:

"... Se un fattore M per la categoria di pericolo per l'ambiente acquatico Acuto 1 ed un fattore M per la categoria Cronico 1 sono stati armonizzati, ogni fattore M va elencato nella stessa riga in cui si trova la sua rispettiva differenziazione. Se nella tabella 3.1 viene indicato un solo fattore M e la sostanza viene classificata nella categoria di pericolo per l'ambiente acquatico Acuto 1 e Cronico 1, tale fattore M va utilizzato per la classificazione in base ai pericoli acuto e a lungo termine per l'ambiente acquatico..."

I fattori M avrebbero dovuto essere indicati nella tabella, obbligatoriamente nella stessa riga della classificazione "nella categoria di pericolo per l'ambiente acquatico Acuto 1". La scelta della Commissione di "sospendere" l'applicazione della classificazione nella "categoria di pericolo per l'ambiente acquatico Cronico 1" fino a successivi approfondimenti del RAC dell'Agenzia Chimica Europea (ECHA), avrebbe dovuto emergere chiaramente nella tabella, ad es. introducendo nella stessa riga della "categoria di pericolo per l'ambiente acquatico Cronico 1" un "M=1*" o una nota che rimandasse alla sospensione dei fattori M per questa specifica categoria di pericolo.

Si sottolinea, peraltro, che, nel caso di classificazione di una sostanza nella doppia voce "pericolo per l'ambiente acquatico Acuto 1 e Cronico 1" il RAC ha sempre proposto al fine di una maggiore fruibilità e comprensione della risultante tabella 3.1 dell'Allegato VI, e nei diversi ATP

¹ Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1179>



predisposti dalla Commissione si è sempre rispettato questo criterio, l'esplicita indicazione "M=X" separatamente per le due righe, anche quando gli "X" sono uguali.

Pertanto, fino alla conclusione dell'ulteriore valutazione da parte del RAC "dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione", fino alla successiva promulgazione di nuovo ATP e/o modifica del Reg. (UE) 2016/1179 da parte della Commissione, **i fattori M indicati per i composti del Rame riportati nel Reg. (UE) 2016/1179 devono essere considerati vincolanti solo ed esclusivamente per la classificazione dei composti del Rame "nella categoria di pericolo per l'ambiente acquatico Acuto 1" e non "nella categoria di pericolo per l'ambiente acquatico Cronico 1" che, salvo valutazioni diverse da parte del produttore/importatore della sostanza (cd. "autoclassificazione") può essere ancora assunta uguale a 1.**

In relazione alla specifica problematica della versione nazionale del Reg. (UE) 2016/1179, ma anche dell'infelice scelta redazionale - in tutte le lingue ufficiali - della tabella in allegato allo stesso, (peraltro in contrasto con le previsioni del Reg. (CE) n. 1272/2008), in considerazione del fatto che detta evenienza non è affatto una singolarità, essendo molteplici i testi normativi in cui sussistono difformità/omissioni altrettanto rilevanti, si ravvede la necessità, e si suggerisce, a livello nazionale e/o proporre a livello europeo, la creazione di uno "sportello unico" a cui poter segnalare errori, imprecisioni e/o omissioni nei testi normativi nazionali e/o europei al fine di permettere una razionale e omogenea applicazione delle norme.

Capitolo 2

Sulle relazioni tra i quadri normativi esistenti in materia di valutazione della pericolosità di sostanze/miscele e in materia di valutazione della pericolosità dei rifiuti

Preliminarmente e in generale, questo Consiglio Nazionale ritiene necessario rammentare che, in presenza di una legislazione specifica, non è possibile richiamarsi, in base a un frainteso principio analogico, ad altro atto normativo se non quando questo è richiamato dalla legislazione specifica e strettamente nei termini indicati.

Nel caso di specie, la legislazione sulle sostanze e miscele pericolose (Regolamento CLP) esclude dal campo della sua applicazione i rifiuti².

Pertanto, salvo riferimenti espliciti, specifici e nei termini previsti, nella legislazione relativa ai rifiuti o a altre norme che, ai fini della loro applicazione, richiamano la normativa sulle sostanze in relazione ai rifiuti³, la legislazione sulle sostanze e miscele pericolose non è mai applicabile ai rifiuti.

² Rif. Reg. (CE) n. 1272/2008, cd. Regolamento CLP, art. 1 c.3.

³ Rif. Dlgs. 26 giugno 2015, n. 105 e Direttiva 2012/18/UE (cd. Seveso III) - Allegato I nota 5.



A questo fine, gioverebbe che, nelle more di una non più prorogabile riscrittura ragionata della legislazione nazionale relativa ai rifiuti, il riferimento alle “sostanze pericolose contenute nei rifiuti” fosse in linea con la legislazione europea e non in contrasto e/o in sovrapposizione con questa⁴.

Capitolo 3

Sul Reg. (UE) 2017/997, che definisce i nuovi criteri europei per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» a taluni rifiuti, e il regime transitorio vigente in Italia in forza dell'articolo 7, comma 9-ter, DI 78/2015, così come convertito dalla Legge n. 125/2015.

Come già richiamato in premessa, questo Consiglio Nazionale, nella propria Comunicazione prot. 1265/17/cnc/fta del 24 luglio 2017, rimarcava che, “a differenza dei criteri ADR, transitoriamente applicabili nel nostro paese in forza dell'intervento normativo portato con l'articolo 7, comma 9-ter, D.L. 78/2015 (legge di conversione 125/2015), per la valutazione di pericolo HP14, non saranno più da applicare gli eventuali fattori moltiplicativi M (previsti per talune sostanze particolarmente pericolose per l'ambiente acquatico).”

Questo Consiglio Nazionale auspicava, vista la transitorietà dichiarata della soluzione normativa nazionale una *anticipazione volontaria* dell'applicazione del Reg. (UE) 2017/997, allo scopo di rimuovere il “disallineamento” dei criteri di classificazione nazionali rispetto alle indicazioni europee.

Orbene, la necessità di “allineamento” è ancora più cogente, in considerazione dei diversi termini previsti per l'entrata in vigore del Reg. (UE) 2016/1179 (nella parte rilevante alla presente valutazione: 1 marzo 2018) e del Reg. (UE) 2017/997 (5 luglio 2018) e la particolare ubiquità del Rame e dei composti del Rame.

Infatti, un'interpretazione, solo apparentemente, rigorosa della “transitoria” normativa nazionale in merito alla classificazione dei rifiuti in ragione della loro potenziale “ecotossicità” potrebbe far ritenere che, dal 1 marzo 2018 al 4 luglio 2018 *solo in Italia*, la corretta modalità di classificazione dei rifiuti contenenti sostanze caratterizzate da una pericolosità per l'ambiente acquatico “acuto 1” o “cronico 1” dovrebbe prevedere, a causa del richiamo nella normativa nazionale ai criteri fissati per la caratteristica di pericolo H(P)14 alle modalità dell'accordo ADR⁵, la

4 Rif. Dlgs. 152/2006 Art. 179 c.5 l.c); Art. 183 c.1 l.bb); Art. 193 c.4); Art. 206 c.1 l. h); Allegati D e I alla parte quarta.

DM 1 aprile 1998, n. 195.

DM 1 aprile 1998, n. 198.

Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984.

5 L'accordo ADR (relativo al trasporto delle merci pericolose su strada), infatti, per la classe 9 - M6 e M7, rimanda, parzialmente, ai criteri di valutazione della tossicità per l'ambiente acquatico previsti dal Regolamento CLP.



valutazione dei fattori M attribuiti nel Regolamento CLP secondo le modalità previste per la classe 9 - M6 e M7 dello stesso accordo.

Mentre dal 5 luglio 2018 si dovrebbero, perentoriamente, applicare le previsioni del Reg. (UE) 2017/997 che introducono l'obbligo di valutare le sostanze pericolose per lo strato di ozono, le sostanze con tossicità per l'ambiente acquatico acuto 1, cronico 1, 2 e 3 ma, esclude, l'applicazione dei fattori M.

A parere di questo Consiglio Nazionale, tale interpretazione non è corretta per i seguenti motivi:

- 1) Sebbene il Reg. (UE) 2017/997 debba essere, perentoriamente, applicato solo dal 5 luglio 2018 i "principi" indicati nello stesso devono essere di riferimento già dalla data della sua pubblicazione (14 giugno 2017).
- 2) La scelta del legislatore europeo di non prevedere l'impiego dei fattori M per la valutazione dei rifiuti è fondata su valutazioni approfondite e discusse con tutti gli stati membri⁶.
- 3) Nella valutazione della pericolosità dei rifiuti la norma europea applicabile (Dec. 2000/532/CE) fa riferimento a limiti specifici, esclusivamente per le sostanze individuate nell'allegato IV del Reg. (CE) n. 850/2004 (cd. Regolamento POPs), mentre per tutte le altre sostanze indica debba farsi riferimento, solo ed esclusivamente, ai limiti generici previsti nell'Allegato III della Dir. 2008/98/CE⁷.
- 4) La norma nazionale non può introdurre un eccessivo, immotivato e "transitorio" obbligo nella sua applicazione, rispetto alle norme europee di riferimento⁸.

6 COMMITTEE FOR THE ADAPTATION TO SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS AND IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVES ON WASTE ESTABLISHED UNDER ARTICLE 39 OF DIRECTIVE 2008/98/EC ON WASTE - SUMMARY RECORD OF THE MEETING HELD ON 26 OCTOBER 2016

*The Commission indicated that there is **no agreement on** a calculation method which includes **the use of M-factors** as **this is considered to be too complex and there are currently only M-factors for few substances, whereas waste can contain thousands of different substances** for which no harmonised M-factors have been adopted under CLP."*

7 *Per questo, un rifiuto potenzialmente individuato da un codice che fa riferimento al contenuto specifico o generico di una sostanza pericolosa, avrà la sua soglia di pericolosità fissata solo in relazione al limite generico individuato dall'Allegato III della Dir. 2008/98/CE. A titolo di esempio, nel caso del Piombo, il limite di classificazione per la tossicità per la riproduzione è sempre quello generico fissato a $\geq 0,3\%$ in peso, anche se il rifiuto dovesse riscontrarsi in forma di polvere con un diametro delle particelle < 1 mm.*

8 *Si rammenta che neppure il previgente quadro normativo per le sostanze pericolose, a cui era, dal legislatore europeo, indicato possibile fare riferimento nel regime transitorio (Dir. 67/548/CEE), prevedeva la valutazione dei fattori-M.*



Nella valutazione dell'inapplicabilità dei fattori M ai rifiuti, non può certamente essere trascurata, da questo Consiglio Nazionale, l'esistenza di insuperabili limiti tecnico-scientifici nella possibilità di discriminare, da un punto di vista chimico-analitico, le diverse sostanze (con particolare riferimento a quelle di origine inorganica, quali i composti del Rame) anche a limiti di concentrazione ben superiori a quelli rilevanti per la classificazione.

Ricordando che, il risultato dell'indagine chimica non è- quasi mai - un'informazione conclusiva ed univoca sulla natura chimica delle sostanze, la cd. "speciazione", ma fornisce solamente informazioni parziali (ad esempio lo ione metallico determinato mediante una estrazione e successiva determinazione strumentale dello stesso) che devono essere valutate, contestualmente alle altre informazioni disponibili/derivabili dagli strumenti informativi e scientifici a disposizione del Chimico, secondo il criterio "*valutazione d'esperto della forza probante dei dati*" ai fini dell'attribuzione di quanto misurato a una o a un'altra "sostanza" ipotizzabile nella matrice rifiuto analizzata. La fissazione di soglie di classificazione *straordinariamente* basse porterebbe, di fatto, a non potere mai escludere la presenza, anche residuale, di sostanze pericolose e pertanto inficerebbe qualsiasi valutazione scientifica sulla potenziale pericolosità di un rifiuto e, di conseguenza, la previsione di valutare il contenuto "specifico o generico" di sostanze pericolose all'interno dello stesso.

Per tali specifici rifiuti, si rammenta, sono riservati nella Dec. 2000/532/CE i cd. codici pericolosi "assoluti".

Si rammenta, peraltro, che in caso di rifiuti identificabili con un codice EER cd. "pericoloso assoluto"/"non pericoloso assoluto" non è prevista la valutazione di pericolosità essendo classificati, *a priori*, dal legislatore "pericolosi"/"non pericolosi" in base al ciclo di produzione e natura del processo.

A titolo di esempio, un rifiuto costituito da tubi in piombo provenienti da una demolizione, codice EER 17 04 03, fino a una modifica della Dec. 2000/532/CE resterà un rifiuto non pericoloso assoluto anche se il Piombo, in polvere o massivo, è classificato, secondo il Regolamento CLP, pericoloso.

Quale ulteriore esempio della corretta procedura di classificazione di un rifiuto, che fa riferimento generico a sostanze pericolose (cd. Codici "a specchio" o, più correttamente "condizionali") si rammenta che la concentrazione limite relativa al Piombo (indifferentemente che il rifiuto sia costituito da una polvere con diametro < 1 mm o che sia massivo) che obbliga a considerare un rifiuto pericoloso, per tossicità riproduttiva HP10, è sempre, e solo, quella stabilita nell'allegato III della Direttiva 2008/98/CE > 0,3%, indipendentemente dalla concentrazione limite specifica stabilita in ambito Regolamento CLP.



In relazione a quanto sopra, questo Consiglio Nazionale decide che, nell'espressione di un giudizio di pericolosità di un rifiuto che preveda la possibilità di valutare la categoria di pericolo HP14 "ecotossico", sia deontologicamente corretto riferirsi, anche prima del termine perentorio di entrata in vigore del Reg. (UE) 2017/997 (5 luglio 2018), al contenuto dello stesso e, più in generale, all'allegato III della Dir. 2008/98/CE, poiché il quadro normativo nazionale in materia di attribuzione di codici EER, e pericolosità dei rifiuti, è incoerente col preminente quadro normativo europeo.

La presente nota interpretativa fa riferimento anche ai seguenti documenti che recepisce integralmente:

- Comunicazione CNC prot. n. 367/14/cnc/fta del 4 agosto 2014,
- Comunicazione CNC prot n. 103/15/cnc/faut del 13 febbraio 2015,
- Comunicazione CNC prot. n. 329/15/cnc/faut del 18 maggio 2015,
- Comunicazione CNC prot. n. 1265/17/cnc/fta del 24 luglio 2017.